



# BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 14  
DEL 30 maggio 2011  
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 21  
DEL 25 maggio 2011

S O

14

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 0346/Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



## **Sommario Parte Prima** Leggi, regolamenti e atti della Regione

---

### **Decreto** del Presidente della Regione 20 maggio 2011, n. 0114/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (legge finanziaria 2002) e dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006).

pag. **2**



## Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

11\_SO14\_1\_DPR\_114\_1\_TESTO

### **Decreto del Presidente della Regione 20 maggio 2011, n. 0114/Pres.**

Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (legge finanziaria 2002) e dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006).

#### **IL PRESIDENTE**

**VISTE** le disposizioni recate dall'articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Legge finanziaria 2002) e dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 2006) e successive modifiche e integrazioni, concernenti la realizzazione di programmi di intervento per obiettivi di sviluppo, potenziamento e riqualificazione dell'azione pubblica in materia di servizi al sistema scolastico regionale;

**VISTE** le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) e alla legge regionale 21 maggio 2009, n. 10 (Insegnamento delle lingue straniere comunitarie nelle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia), che prevedono la realizzazione di interventi per le medesime finalità di cui al citato articolo 7, commi 8 e 9 prima parte, della legge regionale 3/2002;

**VISTO** inoltre il "Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 e dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2", emanato con proprio decreto 26 luglio 2006, n. 0228/Pres.;

**ATTESO** che si rende necessario ridefinire i criteri e le modalità attuative degli interventi di cui trattasi, sostituendo la normativa recata dal citato regolamento con una disciplina più dettagliata e completa, volta a individuare e precisare con piena trasparenza tutti gli elementi delle relative procedure contributive;

**VISTA** la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ed in particolare l'articolo 30;

**VISTO** l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

**VISTO** l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 849 del 13 maggio 2011, con la quale è stato approvato il nuovo "Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge Finanziaria 2002) e dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge Finanziaria 2006)";

**DECRETA**

1. È emanato il “Regolamento concernente modalità e criteri per l’attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall’articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge Finanziaria 2002) e dall’articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge Finanziaria 2006)”, nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

11\_SO14\_1\_DPR\_114\_2\_ALL1

Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge Finanziaria 2002) e dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge Finanziaria 2006)

**Capo I Disposizioni generali****Articolo 1** Finalità**Articolo 2** Definizioni**Articolo 3** Oggetto degli interventi**Articolo 4** Attuazione degli interventi**Capo II Progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche****Articolo 5** Soggetti beneficiari**Articolo 6** Contenuti dei bandi**Articolo 7** Domanda di contributo e comunicazione di avvio del procedimento**Articolo 8** Spese ammissibili**Articolo 9** Determinazione dell'ammontare del contributo**Articolo 10** Concessione del contributo**Capo III Progetti speciali****Articolo 11** Soggetti beneficiari**Articolo 12** Contenuti dei bandi**Articolo 13** Domanda di contributo e comunicazione di avvio del procedimento**Articolo 14** Requisiti dei progetti**Articolo 15** Spese ammissibili**Articolo 16** Misura del contributo**Articolo 17** Concessione del contributo**Articolo 18** Criteri di valutazione e di priorità**Capo IV Disposizioni procedurali comuni****Articolo 19** Rendicontazione**Articolo 20** Revoca del contributo**Articolo 21** Cumulo con altri contributi**Articolo 22** Ispezioni e controlli a campione**Capo V Disposizioni transitorie e finali****Articolo 23** Rinvio**Articolo 24** Abrogazione**Articolo 25** Norma transitoria**Articolo 26** Entrata in vigore

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art.-1 (Finalità)**

1. Il presente regolamento, ai sensi dall'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), definisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti in materia d'istruzione scolastica dall'articolo 7, commi 8 e 9 primo periodo, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge Finanziaria 2002), dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge Finanziaria 2006), dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni 2004/2006 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) e dalla legge regionale 21 maggio 2009, n. 10 (Insegnamento delle lingue straniere comunitarie nelle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia), finalizzati a sostenere l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e l'integrazione tra queste ultime e i soggetti del territorio, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni medesime.

### **Art.-2 (Definizioni)**

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
  - a) istituzioni scolastiche: le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione);
  - b) Piano dell'Offerta Formativa (POF): il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche che esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa adottata dalle singole scuole nell'ambito della loro autonomia ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59);
  - c) competenze chiave per l'apprendimento permanente: la combinazione di conoscenze, abilità e attitudini di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione come definita dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE); il quadro di riferimento europeo delinea in particolare otto competenze chiave: comunicazione nella madrelingua; comunicazione nelle lingue straniere; competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; competenza digitale; imparare ad imparare; competenze sociali e civiche; spirito d'iniziativa e imprenditorialità; consapevolezza ed espressione culturale;
  - d) competenze di cittadinanza: le conoscenze ed abilità, all'interno degli assi culturali di riferimento, (linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale) da acquisire al termine dell'istruzione obbligatoria come definite dall'Allegato tecnico al decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139 (Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione);

- e) organizzazione curricolare: l'organizzazione concreta, all'interno di un'istituzione scolastica, di obiettivi, contenuti, metodi e modalità di valutazione degli insegnamenti previsti dalle norme di legge;
- f) organizzazione extracurricolare: l'organizzazione delle attività opzionali dell'istituzione scolastica che integrano ed ampliano l'organizzazione curricolare.

### **Art.3**

(Oggetto degli interventi)

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 sono attuati nell'ambito di un piano annuale per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia, che viene approvato dalla Giunta regionale sulla base di protocolli d'intesa conclusi con i competenti organi periferici dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, della legge regionale 3/2002.
2. Gli interventi hanno ad oggetto:
  - a) il finanziamento, secondo quanto previsto dal Capo II, dei progetti di cui all'articolo 7, comma 9, primo periodo, della legge regionale 3/2002, di cui all'articolo 5, comma 3 della legge regionale 19/2004 e di cui alla legge regionale 10/2009, proposti dalle istituzioni scolastiche nell'ambito dei rispettivi POF, finalizzati all'arricchimento dell'offerta formativa e, in particolare, a:
    - 1) promuovere il successo formativo di ciascuno come diritto all'apprendimento;
    - 2) sviluppare la progettualità delle scuole in dimensione laboratoriale;
    - 3) implementare le competenze chiave per l'apprendimento permanente e le competenze di cittadinanza;
    - 4) promuovere la conoscenza storica, antropologica e ambientale del Friuli Venezia Giulia;
    - 5) sostenere e promuovere la dimensione europea e internazionale dell'istruzione;
    - 6) arricchire il plurilinguismo attraverso il supporto all'apprendimento delle lingue minoritarie e delle lingue straniere comunitarie;
    - 7) supportare l'articolazione dell'organizzazione curricolare e extracurricolare;
    - 8) prevenire la dispersione scolastica.
  - b) il finanziamento, secondo quanto previsto dal Capo III, di progetti speciali di cui all'articolo 7, comma 3 della legge regionale 2/2006, aventi ad oggetto l'integrazione tra le istituzioni scolastiche e i soggetti del territorio, ai fini della realizzazione di originali iniziative didattiche e formative di particolare significato e rilevanza per il loro valore educativo.

### **Art.4**

(Attuazione degli interventi)

1. L'unità organizzativa responsabile dei procedimenti contributivi disciplinati dal presente regolamento è il Servizio competente in materia di istruzione, di seguito Servizio, che vi provvede sulla base di bandi emanati con decreto del Direttore centrale competente in materia di istruzione.

**CAPO II**  
**PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE**

**Art. 5**

(Soggetti beneficiari)

1. Sono beneficiarie dei contributi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), le istituzioni scolastiche, singolarmente o quali capofila di reti di istituzioni scolastiche; le reti sono composte da almeno tre istituti compreso il capofila e il rapporto di rete deve risultare da uno specifico accordo ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 275/1999.
2. Le istituzioni scolastiche di cui al comma 1 devono avere la sede legale o almeno una delle sedi didattiche nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

**Art. 6**

(Contenuti dei bandi)

1. I bandi di cui all'articolo 4 devono contenere l'indicazione dei seguenti elementi:
  - a) i destinatari, compresi tra i soggetti di cui all'articolo 5;
  - b) l'oggetto dell'intervento, con la specificazione delle finalità dei progetti coerenti con gli indirizzi programmatici del Piano annuale di cui all'articolo 3, comma 1 ;
  - c) il termine di conclusione dei progetti;
  - d) l'entità della dotazione finanziaria complessivamente disponibile e l'ammontare delle risorse da destinare all'assegnazione delle quote di cui all'articolo 9;
  - e) i parametri da applicare, individuati nell'ambito di quelli elencati all'articolo 9, comma 1, lettera c), e il loro relativo peso in percentuale;
  - f) il termine e le modalità di presentazione della domanda;
  - g) le modalità di erogazione del contributo;
  - h) il limite percentuale massimo delle singole voci di spesa comprese tra quelle di cui all'articolo 8, con l'indicazione dell'eventuale limite massimo di scostamento;
  - i) i termini e le modalità di rendicontazione;
  - j) le forme e le modalità di effettuazione del monitoraggio sullo stato di attuazione dei progetti finanziati.

**Art. 7**

(Domanda di contributo e comunicazione di avvio del procedimento)

1. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituzione scolastica richiedente o da altro soggetto munito di delega e poteri di firma, è presentata, completa in ogni sua parte, secondo le modalità ed i termini stabiliti nel bando di riferimento.
2. Ciascuna istituzione scolastica può presentare, a valere sul singolo bando e per ogni annualità, un'unica domanda, singolarmente o quale partecipante a una rete, anche in qualità di capofila.
3. La domanda deve contenere:
  - a) la denominazione e i dati anagrafici dell'istituzione scolastica richiedente con l'eventuale qualifica di ONLUS in caso di scuole paritarie;
  - b) la descrizione del progetto;
  - c) l'indicazione del periodo di svolgimento del progetto;
  - d) i dati relativi ai parametri di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c);
  - e) l'articolazione in percentuale delle voci di spesa previste;

- f) la dichiarazione del sottoscrittore attestante che il progetto è stato approvato dagli organi collegiali dell'istituzione scolastica o delle istituzioni scolastiche facenti parte della rete.
4. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
    - a) l'eventuale atto costitutivo di rete;
    - b) la documentazione comprovante i poteri di firma del sottoscrittore;
    - c) per le istituzioni scolastiche paritarie, la dichiarazione in merito alla posizione fiscale.
  5. Dopo la scadenza del termine per la presentazione dei progetti si provvede alla comunicazione di avvio del procedimento mediante pubblicazione sul sito della regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it).

#### **Art. 8**

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese purché direttamente riferibili all'attuazione del progetto:
  - a) prestazioni aggiuntive del personale interno impiegato nella realizzazione dell'iniziativa;
  - b) consulenze e collaborazioni del personale esterno impiegato nella realizzazione dell'iniziativa;
  - c) affitto di locali; noleggio di strumenti, attrezzature, materiali e mezzi di trasporto; acquisto di materiale di facile consumo;
  - d) spese di trasporto e per la fruizione di servizi culturali.

#### **Art. 9**

(Determinazione dell'ammontare del contributo)

1. L'entità del contributo è determinata dalla somma:
  - a) di una quota calcolata in misura uguale per ogni istituzione scolastica ammessa a finanziamento singolarmente o in qualità di componente di una rete;
  - b) di una quota calcolata per ogni rete di istituzioni scolastiche proporzionalmente al numero dei componenti della rete medesima;
  - c) di una quota calcolata applicando proporzionalmente a ciascuna istituzione scolastica, singola o quale componente di una rete, uno o più dei seguenti parametri, secondo le percentuali indicate dal bando ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e):
    - 1) numero degli alunni coinvolti nel progetto e numero degli alunni iscritti nell'istituzione scolastica o nelle istituzioni scolastiche facenti parte della rete;
    - 2) numero dei docenti coinvolti nel progetto;
    - 3) numero complessivo di ore di coinvolgimento degli alunni;
    - 4) numero di alunni diversamente abili;
    - 5) numero di punti di erogazione del servizio scolastico, ubicati in aree territoriali caratterizzate da particolari situazioni ambientali, sociali e culturali;
    - 6) numero di classi coinvolte nel progetto che presentano particolari modelli organizzativi all'interno dell'orario curricolare complessivo.

#### **Art. 10**

(Concessione del contributo)

1. Il Servizio effettua l'istruttoria delle domande, verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la completezza e la regolarità formale della domanda, la coerenza delle finalità perseguite dal progetto con quelle previste dal bando di riferimento.
2. A conclusione dell'istruttoria, con decreto del Direttore di Servizio, vengono approvati:
  - a) l'elenco delle istituzioni scolastiche e delle reti ammesse a finanziamento con l'indicazione del

- contributo assegnato alle istituzioni singole o quali capofila di rete;
- b) l'elenco delle istituzioni scolastiche e delle reti non ammesse a finanziamento.
3. Entro novanta giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande, il Servizio provvede alla concessione del contributo, che può essere erogato in un'unica soluzione all'atto della concessione medesima.

### **CAPO III PROGETTI SPECIALI**

#### **Art. 11**

(Soggetti beneficiari)

1. Sono beneficiari dei contributi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), i seguenti soggetti:
  - a) istituzioni scolastiche, singolarmente o quali capofila di reti di istituzioni scolastiche; le reti sono composte da almeno tre istituti compreso il capofila e il rapporto di rete deve risultare da uno specifico accordo ai sensi dell'articolo 7 del Presidente della Repubblica 275/1999;
  - b) enti locali o organismi pubblici e privati senza fine di lucro, solo se in collaborazione con una o più istituzioni scolastiche, anche in rete tra loro; il rapporto di collaborazione deve risultare da uno specifico accordo contenente gli obblighi delle parti ai fini della realizzazione del progetto.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono avere la sede legale o almeno una delle sedi didattiche o delle sedi operative nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

#### **Art. 12**

(Contenuti dei bandi)

1. I bandi di cui all'articolo 4 devono contenere i seguenti elementi:
  - a) i destinatari, compresi tra i soggetti di cui all'articolo 11;
  - b) l'oggetto dell'intervento con i requisiti dei progetti, come individuati dall'articolo 14, e gli ambiti tematici di riferimento;
  - c) l'entità della dotazione finanziaria complessivamente disponibile;
  - d) il termine e le modalità di presentazione della domanda;
  - e) l'importo massimo del contributo concedibile per ogni progetto, entro i limiti di cui all'articolo 16;
  - f) l'articolazione e specificazione dei criteri di selezione, individuati dall'articolo 18;
  - g) le modalità di erogazione del contributo;
  - h) le modalità e i termini di rendicontazione;
  - i) le forme e le modalità di effettuazione del monitoraggio sullo stato di attuazione dei progetti finanziati.

#### **Art.13**

(Domanda di contributo e comunicazione di avvio del procedimento)

1. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 11 o da altro soggetto munito di delega e poteri di firma, è presentata, completa in ogni sua parte, secondo le modalità ed i termini stabiliti nel bando di riferimento.
2. Ciascuna istituzione scolastica può presentare, a valere sul singolo bando e per ogni annualità, un'unica domanda, singolarmente o quale partecipante a una rete, anche in qualità di capofila o in collaborazione con enti locali e organismi pubblici e privati senza fine di lucro.
3. La domanda deve contenere:

- a) la denominazione e i dati anagrafici del soggetto richiedente con l'eventuale qualifica di ONLUS in caso di scuole paritarie;
  - b) la descrizione del progetto con l'evidenza dei requisiti di cui all'articolo 14;
  - c) l'indicazione del periodo di svolgimento del progetto;
  - d) il costo complessivo del progetto e l'indicazione del cofinanziamento previsti.
4. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
- a) l'eventuale atto costitutivo di rete
  - b) l'accordo di collaborazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b);
  - c) la documentazione comprovante i poteri di firma del sottoscrittore;
  - d) per le istituzioni scolastiche paritarie, la dichiarazione in merito alla posizione fiscale.
5. Dopo la scadenza del termine per la presentazione dei progetti si provvede alla comunicazione di avvio del procedimento mediante pubblicazione sul sito della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it).

#### **Art. 14**

(Requisiti dei progetti)

1. I progetti devono avere i seguenti requisiti:
  - a) essere coerenti con gli obiettivi del Piano annuale di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Friuli Venezia Giulia, e ricadere negli ambiti tematici previsti dal bando di riferimento;
  - b) essere rivolti ad una pluralità di categorie di destinatari sia interni che esterni alla comunità scolastica;
  - c) prevedere la produzione di documentazione relativa alle attività svolte, predisposta secondo i criteri e la metodologia applicata nel settore scolastico ai fini della diffusione delle buone pratiche;
  - d) prevedere la realizzazione di un evento pubblico collegato ai contenuti del progetto;
  - e) assicurare un cofinanziamento non inferiore al 10 per cento della spesa ammissibile complessiva;
  - f) prevedere la sostenibilità futura del progetto o lo sviluppo delle azioni con esso intraprese.

#### **Art. 15**

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese purché direttamente riferibili all'attuazione del progetto:
  - a) prestazioni aggiuntive del personale interno impiegato nella realizzazione dell'iniziativa;
  - b) consulenze e collaborazioni del personale esterno impiegato nella realizzazione dell'iniziativa;
  - c) affitto di locali; noleggio di strumenti, attrezzature, materiali e mezzi di trasporto; acquisto di materiale di facile consumo;
  - d) spese di trasporto e per la fruizione di servizi culturali.

#### **Art. 16**

(Misura del contributo)

1. Il contributo è concesso a copertura dell'intera spesa ammissibile, al netto del cofinanziamento dichiarato, entro i limiti dell'importo determinato dai bandi di cui all'articolo 12 e comunque per un ammontare non superiore a:
  - a) euro 25.000,00 nel caso di progetto proposto da una singola istituzione scolastica o dai soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) in collaborazione con singole istituzioni scolastiche;

- b) euro 50.000,00 nel caso di progetto proposto da una rete di istituzioni scolastiche o dai soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) in collaborazione con una rete.
2. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire l'intera spesa ammissibile, al netto del cofinanziamento dichiarato, il contributo può essere concesso per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri un ulteriore cofinanziamento a copertura dell'intera spesa ammissibile. In assenza di tale ulteriore cofinanziamento o nel caso in cui esso non sia sufficiente, il beneficiario può rideterminare tale spesa purchè la rideterminazione non ne comporti una riduzione superiore al 30%.

#### **Art. 17**

(Concessione del contributo )

1. Il Servizio accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente e dei requisiti oggettivi del progetto, verifica la completezza e la regolarità formale della domanda e procede, sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, alla valutazione comparativa dei progetti risultati ammissibili.
2. Ai fini della valutazione, il Servizio può avvalersi di esperti esterni all'Amministrazione regionale, individuati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. A conclusione dell'istruttoria, con decreto del Direttore centrale, vengono approvati:
  - a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, dei progetti ammessi a finanziamento, con l'indicazione del contributo rispettivamente assegnato, e dei progetti ammissibili a finanziamento, ma non finanziati per carenza di risorse;
  - b) l'elenco dei progetti non ammissibili a finanziamento, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.
4. Entro novanta giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande, il Servizio provvede alla concessione dei contributi, secondo l'ordine decrescente della graduatoria e fino all'esaurimento delle risorse disponibili.
5. Qualora nell'esercizio di riferimento si rendano disponibili ulteriori risorse, è disposto lo scorrimento della graduatoria.
6. I contributi possono essere erogati in un'unica soluzione all'atto della concessione.

#### **Art. 18**

(Criteri di valutazione e di priorità)

1. Ai fini della valutazione dei progetti e della formulazione della graduatoria, sono stabiliti i seguenti criteri e rispettivi punteggi:
  - a) prospettive di ricaduta nell'ambito della didattica e della formazione, in termini di risultati attesi riferiti alla costruzione di moduli formativi originali o di strumenti didattici o processi organizzativi o gestionali innovativi: fino a un massimo di punti 35/100;
  - b) numero e qualità di analoghe iniziative progettuali già svolte, con particolare riferimento a progetti finanziati dalla Pubblica Amministrazione o nell'ambito di programmi comunitari, o realizzati in regime di partenariato con soggetti pubblici: fino a un massimo di punti 25/100;
  - c) numero dei partner di progetto, comprensivo del beneficiario, risultante dall'accordo di collaborazione e dall'eventuale accordo di rete di cui all'articolo 11, comma 1: fino a un massimo di punti 20/100;
  - d) percentuale di cofinanziamento superiore alla soglia minima prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera e): fino a un massimo di punti 10/100;
  - e) prevista realizzazione, nell'ambito del progetto, di testi o prodotti multimediali o opere della creatività giovanile: fino a un massimo di punti 5/100;
  - f) durata del progetto, espressa in mesi: fino a un massimo di punti 5/100.

2. In caso di progetti a parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:
  - a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera a);
  - b) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera b);
  - c) ordine cronologico di presentazione della domanda.

#### **CAPO IV DISPOSIZIONI PROCEDURALI COMUNI**

##### **Art. 19**

(Rendicontazione)

1. Il rendiconto è presentato alla Direzione centrale entro il termine previsto dal bando.
2. E' ammessa la richiesta motivata di proroga del termine di rendicontazione purché presentata prima della scadenza dello stesso.
3. I beneficiari che rientrano nelle ipotesi di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000 presentano una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente o responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale il contributo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste dal bando.
4. I beneficiari che rientrano nelle ipotesi di cui all'articolo 43 della legge regionale 7/2000 presentano l'elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo disposto dagli uffici competenti.
5. Per le ipotesi per le quali non trovano applicazione le modalità di rendicontazione di cui ai commi 3 e 4, il rendiconto è redatto ai sensi di quanto previsto dagli articoli 41 o 41 bis della legge regionale 7/2000.
6. Alla documentazione da presentare a rendiconto ai sensi dei commi 3, 4 e 5 è allegata una relazione illustrativa dell'attività svolta nonché un prospetto riepilogativo delle spese sostenute.
7. Se dalla rendicontazione risulta una maggiore spesa sostenuta rispetto al contributo concesso, resta fermo l'ammontare del contributo determinato in fase di concessione. In caso di minore spesa, il contributo viene proporzionalmente rideterminato.

##### **Art. 20**

(Revoca del contributo)

1. Il contributo concesso viene revocato, in particolare, nei seguenti casi:
  - a) rinuncia del beneficiario;
  - b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità dichiarati;
  - c) mancata presentazione del rendiconto nei termini di cui all'articolo 19, comma 1, eventualmente prorogato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
  - d) inadempimento del beneficiario.
2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

##### **Art. 21**

(Cumulo con altri contributi)

1. I contributi di cui al presente regolamento possono essere cumulati con altri contributi, pubblici e privati, comunque denominati, ottenuti per le stesse finalità per le quali è stato concesso il contributo regionale, purché la sommatoria non superi l'ammontare del costo complessivo del progetto. In caso contrario, il contributo regionale viene conseguentemente rideterminato.

**Art. 22**

(Ispezioni e controlli a campione)

1. Il Servizio dispone ispezioni e controlli a campione ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

**CAPO V**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 23**

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la legge regionale 7/2000.

**Art. 24**

(Abrogazione)

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione 26 luglio 2006, n. 228/Pres (Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 e dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2.)

**Art. 25**

(Norma transitoria)

1. Il decreto del Presidente della Regione. 228/Pres/2006 continua ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

**Art. 26**

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

**BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**PARTE I-II-III (fascicolo unico)**

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE  
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA  
P.O. Attività specialistica per la redazione del Bollettino Ufficiale della Regione  
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste  
Tel. +39 040 377.3607  
Fax +39 040 377.3554  
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME  
SERVIZIO PROVVEDITORATO E SERVIZI GENERALI  
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste  
Tel. +39 040 377.2037  
Fax +39 040 377.2383  
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

## PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010 (ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

### INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi del Regolamento recante le norme per le pubblicazioni del B.U.R.:

- - gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo.
- - i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione.
- - tale procedura consente, tra l'altro, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in forma anticipata rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa dei soggetti estensori - comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il pagamento anticipato della spesa di pubblicazione;
- - gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina.
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word).
- La pubblicazione di avvisi, inserzioni ecc. avverrà previo **PAGAMENTO ANTICIPATO** della corrispettiva spesa nelle forme in seguito precisate, fatte salve specifiche e motivate deroghe.  
A comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme – Servizio provveditorato e S.S.G.G. – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	OBBLIGATORIA	€ 0,04
A.1)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	OBBLIGATORIA	€ 0,06
B.1)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltrò postale/fax)	OBBLIGATORIA	€ 0,10
C.1)	Cartaceo (inoltrò postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfaitariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	OBBLIGATORIA	€ 120,00
A.1/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	OBBLIGATORIA	€ 180,00
B.1/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab)	Cartaceo (inoltrò postale/fax)	OBBLIGATORIA	€ 300,00
C.1/tab)	Cartaceo (inoltrò postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Esclusivamente** per la pubblicazione degli Statuti dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane della Regione Friuli Venezia Giulia, e/o loro parziali modifiche, sono applicate le seguenti agevolazioni:  
 PROVINCE e COMUNI con più di 5.000 abitanti      riduzione del 50% su tariffe A e B  
 COMUNI con meno di 5.000 abitanti                      riduzione del 75% su tariffe A e B  
 COMUNITÀ MONTANE    riduzione del 50% su tariffe A e B
- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

### FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture

IN FORMA ANTICIPATA

I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

**La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo** nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME – SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG. – CORSO CAVOUR, 1 – 34132 TRIESTE

FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.proveditorato.bur@regione.fvg.it

#### MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709** intestato a **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste** (per diverse modalità di pagamento rivolgersi all'Ufficio amministrazione B.U.R. del Servizio provveditorato e SS.GG.).

**OBBLIGATORIAMENTE** dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

**www.regione.fvg.it** -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale
- **acquisto fascicoli:** modulo in *f.to DOC*

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile  
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione  
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa  
impaginato con Adobe Indesign CS2®  
stampa: Centro stampa regionale  
- Servizio provveditorato e servizi generali